Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

FISCO

BONUS

CREDITI

AGEVOLAZIONI

FAMIGLIA

LAVORO

VARIE

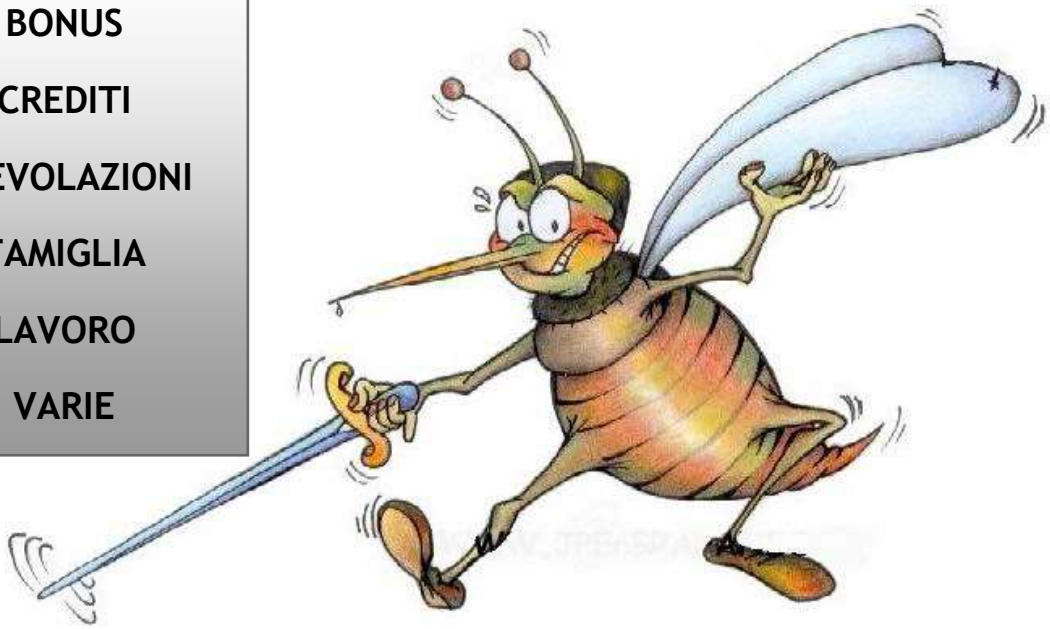

Approfondimenti sul sito www.studioamatoroma.it

LA LEGGE DI BILANCIO 2022

(le principali novità)

001/2022

Gennaio

STUDIO AMATO – *Guide Operative interne* -
Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax
Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it

INDICE/1

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01.	Premessa: un solo articolo di 1.013 commi	3
02.	Riforma dell'IRPEF	4
03.	Trattamento integrativo redditi da lavoro dipendente (ex bonus Renzi)	6
04.	Esclusione dall'IRAP per le persone fisiche	7
05.	Ulteriori modifiche alla disciplina del patent box	7
06.	Ulteriore differimento per plastic tax e sugar tax	9
07.	Prodotti per l'igiene femminile non compostabili: IVA al 10%	9
08.	Esenzione bollo su certificazioni digitali	9
09.	Detassazione IRPEF redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP	9
10.	Proroga Superbonus e misure fiscali per territori colpiti da eventi sismici	10
11.	Sconto in fattura e credito cedibile in luogo delle detrazioni. Proroga	11
12.	Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia	12
13.	Proroga bonus verde	13
14.	Modifica del bonus facciate	13
15.	Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	13
16.	Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"	14
17.	Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre	15
18.	Stabilizzazione limite annuo crediti d'imposta compensabili	16
19.	Reddito di cittadinanza, nuove disposizioni	16
20.	Trattamento di pensione anticipata – Quota 102	16
21.	Uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	17
22.	APE sociale	17
23.	Proroga opzione donna	18
24.	Gestione INPGI giornalisti dipendenti trasferita all'INPS	19
25.	Esonero contributivo assunzione lavoratori imprese in crisi	19
26.	Sconto contributivo a lavoratori dipendenti	19
27.	Congedo di paternità ed esonero contributivo post maternità	19
28.	Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione – Proroga	20
29.	Disciplina di accesso agli ammortizzatori sociali	20
30.	Ulteriore obbligo DURC	21
31.	Applicazione DIS COLL	22
32.	Cessione di azienda con immobili	22
33.	Sostegno maternità lavoratrici autonome	22
34.	Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori	23
35.	Bonus cultura per i diciottenni	23
36.	Modifiche alla disciplina della rivalutazione per alcuni beni immateriali	24
37.	Conferma sgravio contributivo apprendisti	24
38.	Sospensione termini adempimenti per malattia del professionista	24

1. PREMESSA: un solo articolo di 1.013 commi

La **Legge di Bilancio 2022 è la numero 234 ed è datata 31 dicembre** con pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 49 della GU n. 310 del 31 dicembre 2021.

La Legge, ovviamente rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" è composta di **un articolo di 1.013 commi** e da più allegati e tabelle, qui ci occupiamo, **con la maggior sintesi possibile**, del contenuto **dei commi** di maggior interesse.

Sono molte le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti.

Si pensi, ad esempio:

- alle diverse scadenze del superbonus;
- la diversa rimodulazione dell'IRPEF;
- alla definitiva introduzione dell'assegno unico;
- al sostegno per le lavoratrice autonome;
- al reddito di cittadinanza;
- all'abolizione dell'IRAP per le persone fisiche;
- al posticipo al 1° gennaio 2023 della plastic tax e della sugar tax

e molte altre che riassumeremo.

2. Riforma dell'IRPEF

Il **comma 2** dispone la cosiddetta **Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)** rimodulando

scaglioni di reddito ed aliquote;
detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

(*Dalla nostra News del 29 dicembre 2021*) …

Vediamo dapprima **le aliquote in vigore per il 2021**:

Scaglioni IRPEF 2021	Aliquota IRPEF 2021	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	**23%**	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	**27%**	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	**38%**	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	**41%**	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	**43%**	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro

Ora la tabella con le nuove aliquote 2022:

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	**23%**	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	**25%**	3.450,00 + 25% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 50.000 euro	**35%**	6.700,00 + 35% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
oltre 50.000 euro	**43%**	14.400,00 + 43% sul reddito che supera i 55.000,00 euro

Vediamo le nuove detrazioni suddivise per categoria:

Lavoratori dipendenti (*articolo 13 comma 1, lett a) b) e c) del TUIR*):

REDDITO	Importo della detrazione
Fino a 15mila	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000	1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000	0

Pensionati (*articolo 13 comma 3, lett a) b) e c) del TUIR*):

REDDITO	Importo della detrazione
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000	700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000)
Oltre 50.000	0

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi (*articolo 13 comma 5, del TUIR*):

REDDITO	Importo della detrazione
Fino a 5.500	1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000	500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000	500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000	0

Per **evitare perdite** nel cambio delle regole IRPEF si prevedono inoltre ulteriori detrazione per le varie categorie come segue:

- lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l'importo della detrazione si incrementa di 65 euro;
- pensionati da 25.000 a 29.000 l'importo della detrazione si incrementa di 50 euro;
- lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l'importo della detrazione si incrementa di 50 euro.

Va precisato **per i lavoratori dipendenti** con redditi sotto i 28.000 euro:

- chi resta **sotto i 15.000 euro** continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro
- per chi risulta nella **fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro** continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di **1.200 euro** a condizione che **la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda:**
  - detrazioni per i carichi di famiglia;
  - detrazioni per i redditi da lavoro;
  - detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  - detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

3. Trattamento integrativo redditi da lavoro dipendente (ex bonus Renzi)

Il **comma 3** modifica il bonus da 100 euro sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, viene disposta **la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus**.

La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
Bonus 100 euro spetta: • fino a 15.000 euro • nella fascia di redditi 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito

FARE ATTENZIONE, PREGO!

A dimostrazione di quanto siano chiare e leggibili le norme si riporta l'esatta stesura delle condizioni che devono verificarsi:

"*a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re□pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con□tratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 di□cembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda*"

4. Esclusione dall'IRAP per le persone fisiche

Il **comma 8** dispone che dal periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (quindi dal 1° gennaio 2022) l'**Imposta Regionale sulle Attività Produttive** (**IRAP**) non è più dovuta dalle persone fisiche.

La novità riguarda quindi:

imprenditori commerciali in ditta individuale;
esercenti arti e professioni.

5. Ulteriori modifiche alla disciplina del patent box

SCHEDA: Cosa è il patent box

Il patent box è un **regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d'impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019 - "decreto crescita"), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. A tal fine, devono predisporre un'idonea documentazione secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, e comunicare il possesso della stessa nella dichiarazione dei redditi.

(*fonte Agenzia Entrate*)

Quando si parla di un sistema di agevolazioni il legislatore non trova pace e modifica incessantemente la disciplina di riferimento, seppur modificata dal recente Decretof iscale (**DL 146/2021**) ulteriori disposizioni sono state aggiunte **dai commi 10 e 11** della legge di Bilancio 2022.

In sintesi:

viene elevato **dal 90 al 110%** la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili ma è ristretto il novero dei beni agevolabili;
la nuova disciplina si applica alle **opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso** alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
è consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire **sia del nuovo patent box**, **sia del credito d'imposta** per le spese di ricerca e sviluppo:
modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario con riferimento ad anni antecedenti al 2022;
introdotto un meccanismo di cosiddetta **recapture** in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

6. Ulteriore differimento per plastic tax e sugar tax

Il **comma 12** posticipa al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore delle due imposte giaà posticipate più volte.

7. Prodotti per l'igiene femminile non compostabili: IVA al 10%

Il **comma 13** è dedicata alla cosiddetta Tampon Tax, l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile.

Nello specifico vengono assoggettati ora all'**aliquota IVA del 10%** i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile. L'aliquota previgente era qyella ordinaria del 22%

Riassumiamo in tabella:

Prodotti per la protezione dell'igiene femminile **compostabili o lavabili** e le **coppette mestruali**	Aliquota IVA del 5 %
Prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile **non compostabili o lavabili**	Aliquota IVA del 10 %

8. Esenzione bollo su certificazioni digitali

Il **comma 24** estende anche all'anno 2022 (era prevista per il solo 2021) l'esenzione dell'**imposta di bollo** e dei **diritti di segreteria** per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica

9. Detassazione IRPEF redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Il **comma 25** estende all'anno di imposta 2022 l'esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 , dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da:

- **coltivatori diretti**;
- **imprenditori agricoli professionali** (**IAP**) iscritti nella previdenza agricola.

10. Proroga Superbonus e misure fiscali per territori colpiti da eventi sismici

Il **comma 28** si occupa della proroga del **superbonus 110%** prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici.

In sintesi le novità:

per i condomini, le persone fisiche[1] (vedi nota - al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, **viene prevista una proroga al 2025** con una **progressiva diminuzione della percentuale di detrazione** che passa: • **dal 110%** per le spese sostenute entro il 31 dicembre **2023**; • **al 70%** per le spese sostenute entro il 31 dicembre **2024**; • fino **al 65%** per quelle sostenute nell'anno **2025;**.
per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022** a condizione che alla data del **30 giugno 2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE);
la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in **quattro quote annuali** di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022;
le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati;
prorogata **al 31 dicembre 2025** la facoltà di optare per la **cessione del credito** o per lo **sconto in fattura** al posto della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus;
prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023;
soppressi i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022)
soppressa la norma che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni

[1] con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici);
stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica;
inserite nel provvedimento le norme del DL 157/2021 (Anti-Frodi), le quali: • estendono l'obbligo del **visto di conformità** anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, tra le spese detraibili; • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022

Il comma fissa **al 110%** l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente **spese sostenute entro il 31 dicembre 2025** nei **comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

11. Sconto in fattura e credito cedibile in luogo delle detrazioni. Proroga

Il **comma 29** dispone:

la proroga per gli anni **2022, 2023 e 2024** della facoltà di usufruire in luogo della spettante detrazione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta;
tale proroga viene trasportata nell'anno 2025 per il solo superbonus.

Inoltre il comma introduce l'**obbligo del visto di conformità** anche nel caso di sconto o di cessione del credito per i lavori edilizi e l'**obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi**.

Riassumiamo con la tabella.

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL'OBBLIGO	INTERVENTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, **interventi** di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), **interventi** di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), **interventi** di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.	**interventi** di cosiddetta edilizia libera[2] **interventi** di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni.

12. Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Il **comma 37 proroga fino al 31 dicembre 2024** le detrazioni spettanti per:

- **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**);
- spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro);
- **50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
- 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

[2] Vedi l'articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2002), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale

13. Proroga bonus verde

Prorogato, dal **comma 38**, anche il cosiddetto **bonus verde** che prevede un'agevolazione fiscale del **36%** con il **limite di spesa annuo di 5.000 euro**.

La detrazione compete per spese inerenti:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo;
spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

14. Modifica del bonus facciate

Il **comma 39** modifica il bonus facciate **estendendolo al 2022** con una percentuale di detraibilità che **scende dal 90 al 60%.**

15. Superamento ed eliminazione barriere architettoniche

Il **comma 42** *chiude la parte cosiddetta edilizia* con una nuova importante detrazione prevista per **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**, le spese finalizzate **al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche**.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Alla stessa è **applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali.

La detrazione andrà ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e spetta nella misura del **50% delle spese sostenute** calcolate fino a:

50.000 euro	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
40.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

16. Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"

Dal **comma 44** arriva un'importante proroga modificata. Fermo quanto previsto per il 2022 la disposizione riguarda **gli anni dal 2023 al 2025** relativamente agli investimenti effettuati in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese **secondo il modello Industria 4.0**.

Vediamo in tabella le percentuali vigenti e quelle che verranno:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (**allegato A** annesso alla legge di bilancio 2017)		
% Credito d'imposta		**Quota d'investimento (milioni di euro)**
% 2022	**Nuova % 2023* - 2025***	
40%	**20%**	fino a 2,5
20%	**10%**	2,5 < investimento ≤ 10
10%	**5%**	10 < investimento ≤ 20

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (**allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo	Limite spese ammissibili	Credito d'imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023	1 milione di euro	20%
2024		15%
2025		10%

17. Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

Modificata ed estesa, dal **comma 45**, la disciplina di questo credito d'imposta. Proroga per il 2022 con tempi, misure e limiti differenziati come riportato nella tabella sottostante.

Crediti d'imposta per attività di:	**2022**		**2023**		**2024**		**2025**		**Fino al 2031**	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo
Ricerca & Sviluppo	20	4 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	15	2 mln	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

In questa sede tralasciamo ulteriori specificazioni su:

- credito d'imposta quotazione PMI (comma 46);
- Rifinanziamento della "Nuova Sabatini" (commi 47/48);
- Fondo di garanzia PMI Commi 53/58);
- Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (comma59);
- Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini (comma 62);
- Modifiche a disciplina per le aggregazioni tra imprese (comma 71).

18. Stabilizzazione limite annuo crediti d'imposta compensabili

Il **comma 72** stabilizza il già previsto limite annuo dei massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, confermandolo in **due milioni di euro**.

19. Reddito di cittadinanza, nuove disposizioni

I **commi da 73 a 83** rifinanziano il RdC con quasi 8,5 miliardi di euro per il periodo 2022-2029. La disposizione agevolativa reca però, diverse modifiche alla disciplina, qui riportiamo le principali novità.

Controllo patrimonio estero: visti gli accaduti sarà più stringente lo scambio dei dati con le autorità estere ai fini del controllo dei beni detenuti all'estero.

DID: La domanda di RdC costituisce automaticamente *Dichiarazione di Immediata Disponibilità* ai fini della presa in carico dei centri per l'impiego.

Ricerca attiva e Patto di inclusione: presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione agli incontri si decade dal diritto al Rdc.

Offerte di lavoro: la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue e non più tre.

Obblighi di impiego da parte dei Comuni: nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti.

Riduzione importo in caso di rifiuto: dal 1° gennaio 2022, l'importo mensile del RDC è ridotto di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua.

Controlli sui beneficiari; previste procedure e tempistiche stringenti per la verifica dei dati e per lo scambio tra Inps ed enti locali con implementazione di una Banca dati comune.

20. Trattamento di pensione anticipata – Quota 102

Il **comma 87** stabilisce nuovi limiti per il pensionamento anticipato a favore dei soggetti che maturano tali requisiti nel 2022:

- **64 anni di età anagrafica**;
- **38 anni di anzianità contributiva**.

Il diritto potrà essere esercitato solo nel 2022.

21. Uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

I **commi 89 e 90** dispongono per l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, istituendo un apposito Fondo e demandando ad un decreto ministeriale nei prossimi 60 giorni.

22. APE sociale

I **commi da 91 a 93** prorogano la disciplina dell'APE sociale al 2022 modificando i requisiti per l'accesso con riguardo a:

- ➔ operai edili;
- ➔ ceramisti;
- ➔ conduttori di impianti per formare oggetti di ceramica e terracotta;

per gli stessi il requisito dell'anzianità contributiva **scende da 36 a 32 anni**.

Eliminata la finestra di tre mesi per la decorrenza del diritto a pensione rispetto al momento di maturazione dei requisiti e modificato l'elenco dei **lavori pesanti e gravosi** che hanno accesso all'APE sociale.

Lavori pesanti e gravosi che hanno diritto di accesso all'APE sociale	
CODICE ISTAT	**ATTIVITÀ**
2.6.4.	Professori scuola primaria, pre-primaria e assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1.	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4.	Professioni qualificate nei servizi alla persona e assimilati
6	Artigiani operati specializzati agricoltori
7.1.1.	Conduttori di impianti e macchinari estrazione e trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3	Conduttori di forni e impianti per la lavorazione del vetro, ceramica e assimilati

7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2.	Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

23. Proroga opzione donna

Il **comma 94** fissa la data per il pensionamento anticipato al 31 dicembre 2021, con possibilità di accedere anche successivamente alla scadenza del regime opzionale, dopo l'apertura della finestra.

REQUISITI NECESSARI AL 31.12.2021	**58 anni** lavoratrici dipendenti o 59 per lavoratrici autonome **35 anni** contributi (obbligatori, volontari da riscatto o figurativi) **Finestra** mobile di attesa per la decorrenza **12 mesi per le dipendenti**, **18 mesi per le autonome**

24. Gestione INPGI giornalisti dipendenti trasferita all'INPS

I **commi da 103 a 118** trasferiscono all'INPS, dal prossimo **1° luglio 2022**, le funzioni di previdenza obbligatoria già svolte dall'INPGI.

25. Esonero contributivo assunzione lavoratori imprese in crisi

Il **comma 119** estende l'esonero contributivo triennale ai datori di lavoro privati che, nel corso del 2022 assumono con contratto a tempo indeterminato, lavoratori, senza limite di età, impiegati n aziende per le quali sia aperto un tavolo presso il MISE.

Si ricorda che l'esonero vige per trentasei mesi al 100% ma con limite annuo di 6.000 euro.

26. Sconto contributivo a lavoratori dipendenti

Il **comma 121** prevede quanto in tabella.

Riduzione aliquota contributiva IVS 2022		
BENEFICIARI	Lavoratori dipendenti con retribuzione **inferiore a 2.692 euro di imponibile mensile**	in tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico
MISURA RIDUZIONE	**0,8%**	

27. Congedo di paternità ed esonero contributivo post maternità

Il **comma 134** stabilizza, mettendo a regime le misure previste nel 2021, ovvero:

10 giorni di assenza retribuiti al 100 %;
1 giorno di astensione facoltativa non retribuita:
fruizione entro i 5 mesi di età del bambino;
per nascite o adozioni dal 1° gennaio 2022.

Il successivo comma 137 introduce in via sperimentale, per l'anno 2022, **l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici**

madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno, nella misura del 50%.

28. Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione - Proroga

I **commi da 151 a 153** prorogano al **31 dicembre 2022** i termini per la presentazione delle domande onde ottenere alcuni benefici sul Fondo di garanzia per la prima casa e per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età con ISEE non superiore a 40.000 euro.

29. Disciplina di accesso agli ammortizzatori sociali

I **commi da 191 a 203** modificano alcuni elementi della disciplina di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Le principali novità:

Beneficiari	anche: lavoratori a domicilio e lavoratori con contratto di apprendistato di 1 e 3 livello (quello "per la qualifica e il diploma" e quello "di alta formazione e di ricerca")
Requisito di anzianità	30 gg invece che 90
Computo dipendenti	rientrano tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
Misura del trattamento di integrazione	Unificata al limite più elevato dei due attuali
Dati per pagamenti diretti	Da comunicare entro il secondo mese successivo a quello in cui inizi il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall' autorizzazione, a pena di decadenza
Compatibilità con attività lavorativa	vengono ammessi rapporti di lavoro subordinato inferiori a 6 mesi ma il trattamento viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Ampliamento CIGS	anche ai: datori di lavoro attualmente rientranti nel trattamento ordinario CIGO o FIS con più di 15 dipendenti; imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici e loro articolazioni territoriali. **Restano escluse solo le aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà** (diversi dal FIS*)* a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente; in caso contrario, i datori di lavoro confluiranno nel FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Causali per cigs	vengono introdotte nuove specificazioni: 1. la riorganizzazione aziendale potrà riguardare anche **processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro** con recupero occupazionale attraverso la riqualificazione professionale; 2. **La causale "contratti di solidarietà" prevede la possibilità di riduzione media oraria fino all'80 per cento** (invece che il 60%) dell'orario e, per ciascun lavoratore, una riduzione dell'orario fino al 90 per cento (invece che al 70%) dal 1° gennaio 2022.
Contributo addizionale ridotto	Dal 1.1.2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dopo l'ultimo periodo di fruizione è prevista la riduzione del contributo: ◦ al 6% della retribuzione globale sino 52 settimane in un quinquennio mobile; ◦ al 9% per le settimane oltre il limite sopracitato e sino a 104 settimane nel quinquennio.

30.Ulteriore obbligo DURC

Il **comma 214** dispone che la regolarità del versamento ai fondi bilaterali di solidarietà costituisce condizione per il rilascio del DURC.

31.Applicazione DIS COLL

Il **comma 223** interviene sugli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, con le seguenti modifiche:

Novità Discoll 2022	
Riduzione	3% dal 6°mese
Durata in mesi	pari ai mesi di contribuzione versata dal 1° Gennaio dell'anno precedente la cessazione
Contributi figurativi	rapportati alla media di reddito, fino a 1,4 volte l'importo massimo,
Contribuzione	Pari a quella per la NASPI.

32.Cessione di azienda con immobili

Il **comma 237** dispone che **in caso di cessione dell'azienda** o di un ramo di essa con **continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali**, al trasferimento di beni immobili strumentali si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale **nella misura fissa di euro 200 ciascuna**. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, **prima di cinque anni** dall'acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria.

33.Sostegno maternità lavoratrici autonome

Secondo il **comma 239 l'indennità di maternità** è riconosciuta **per ulteriori tre mesi** a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle:

- ➔ lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie;
- ➔ alle lavoratrici autonome;
- ➔ alle imprenditrici agricole;
- ➔ alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza.

che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito **inferiore a 8.145 euro**, incrementato annualmente con l'indice ISTAT.

34.Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

I **commi 253 e 254** introducono uno specifico incentivo per la costituzione di cooperative di lavoratori.

Alle società cooperative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2022 da lavoratori , è riconosciuto:

per un periodo **massimo di 24 mesi** dalla data della costituzione della cooperativa;
l'esonero **dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
nel limite massimo di importo **pari a 6.000 euro** su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

Resta però ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dallo sgravio di cui sopra sono esclusi:

i premi e contributi dovuti all'INAIL;
i datori di lavoro delle imprese oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori che non hanno corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti (con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie).

35.Bonus cultura per i diciottenni

I **commi 357 e 358** rilanciano lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale mediante l'assegnazione di una carta elettronica (nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022), che verrà rilasciata a tutti i residenti nella nazione, in possesso, ove previsto, di valido permesso di soggiorno, **nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età**.

La carta sarà utilizzabile per acquistare:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche digitali;

musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva;
titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
corsi di musica, teatro, lingua straniera.

Le somme **non costituiscono reddito imponibile** del beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo del **valore dell'ISEE**.

36.Modifiche alla disciplina della rivalutazione per alcuni beni immateriali

I **commi da 622 a 624** stringono fortemente sull'ammortamento di alcuni beni immateriali (marchi e avviamento) rivalutati in base a quanto previsto dall'articolo 110 del DL 104/2020.

Tale valore rivalutato sarà deducibile per un importo annuale non superiore a 1/50° (**il 2%**).

Per ovviare sarà possibile versare un'apposita imposta sostitutiva oppure rinunciare alla rivalutazione precedentemente effettuata.

37.Conferma sgravio contributivo apprendisti

Il **comma 645** proroga per il 2022 lo **sgravio contributivo totale** per i primi tre anni dei contratti di apprendistato di primo livello in favore dei **datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.**

38.Sospensione termini adempimenti per malattia del professionista

I **commi da 929 a 944** introducono una norma a salvaguardia dei professionisti malati/infortunati che, in virtù di tale stato, abbiano commesso omissioni con riferimento agli adempimenti fiscali.

La norma ha come obiettivo la tutela dei professionisti in generale e delle professioniste che hanno partorito prematuramente o che abbiano interrotto la gravidanza e i professionisti deceduti, se gli stessi abbiano omesso adempimenti in scadenza entro 60

giorni da un evento che li ha resi inabili al lavoro, implicando una cura ospedaliera o sostitutiva di quest'ultima.

E' necessario che il **mandato professionale**, relativo a tali adempimenti, sia stato dato dal cliente al professionista **prima del ricovero o delle cure domiciliari** (o del decesso).

Se sussistono **tutti i presupposti** – e vengono **effettuati gli adempimenti** previsti – il professionista ottiene una **sospensione del termine per l'adempimento**, che si traduce in uno **slittamento in avanti** della data per effettuarlo **senza sanzioni**.

NOTE CONCLUSIVE

Come al solito ce l'abbiamo messa tutta per presentare un lavoro quanto più semplice e comprensibile, speriamo di esserci riusciti. L'ufficio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore.

E' gradito augurare buon lavoro.

Specifici approfondimenti sul sito www.studioamatoroma.it

Studio Amato

Buon lavoro!!! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

NOTE:

NOTE:

40°
STUDIO
ROMA
AMATO